

# **TI\_GERICHTE 60.2003.263 vom 21. Dezember 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-12-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2003.263](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.263)

FR: TI\_GERICHTE 60.2003.263 du 21 décembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 60.2003.263 del 21 dicembre 2004

## **Regeste**

istanza di promozione dell'accusa. completazione delle informazioni preliminari. aggressione.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

### **E. 1.2**

Giusta l'art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell'accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari. La completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110).

### **E. 2**

. 2.1. Il reato di cui all'art. 134 CP - secondo cui è punito chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo - presuppone, tra l'altro, l'esistenza di almeno due aggressori (A. ECKERT / S. FLACHSMANN / B. ISENRING, Tafeln zum Strafrecht BT I, 4. ed., Zurigo 2004, nota a piè di pagina 2, p. 33; BSK StGB II - P. AEBERSOLD, Basilea 2003, n. 5 e 7 ad art. 134 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8. ed., Zurigo 2003, p. 62; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I, 6. ed., Berna 2003, § 4 n. 40; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 3 ad art. 134 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkomentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 2 ad art. 134 CP).

## E. 2.2

Ora, dalla lettura del rapporto d'inchiesta della polizia giudiziaria e dai numerosi interrogatori esperiti in quella sede, appare più attendibile la tesi secondo cui soltanto un giocatore dell'HC \_\_\_\_\_, ossia \_\_\_\_\_ PI 1, avrebbe colpito il pubblico a colpi di bastone. Ciò è in particolare emerso dalle deposizioni - oggettive e neutrali - rese da \_\_\_\_\_, spettatore [il quale ha dichiarato di aver " (...) notato alcuni giocatori del \_\_\_\_\_ che invece di entrare nel corridoio verso gli spogliatoi, sono andati verso la panchina di riposo degli avversari. In quel momento ho notato alcuni di questi giocatori del \_\_\_\_\_ che avevano i bastoni alti ed il numero 10 ha iniziato a dare bastonate a vanvera con una certa cattiveria. Non ho capito dove colpiva e per me detto giovane dava delle bastonate senza cognizione di causa, verso i giocatori e verso il pubblico ", precisando inoltre di aver (...) notato solo il giocatore numero 10 dare bastonate ma non ho notato a chi " (AI 5, verbale d'interrogatorio 15.5.2003, p. 1 e 2)], dall'arbitro \_\_\_\_\_ [il quale ha affermato che al quarantesimo minuto " (...) siamo stati costretti a sospendere l'incontro a causa di una bagarre avvenuta tra le due panchine " e che " al momento in cui i giocatori delle due squadre che si trovavano nelle rispettive panchine di riposo e stavano per andare negli spogliatoi, giunti all'altezza del corridoio si sono azzuffati, spintonandosi e dandosi dei pugni " (AI 5, verbale d'interrogatorio 15.5.2003, p. 1 e 2); ha inoltre sostenuto di aver notato " (...) il giocatore no. 10 del \_\_\_\_\_, PI 1 \_\_\_\_\_, rispondere alle provocazioni di alcuni spettatori della \_\_\_\_\_ che si trovavano sulla tribuna principale, sopra la panchina di riposo della loro squadra. Guardando dal ghiaccio ho notato che si insultavano a vicenda ma non ho potuto sentire cosa si dicevano. Ho quindi notato il medesimo giocatore (...) colpire con il bastone, ripetutamente con violenza verso la zona di questi spettatori. Detto giocatore non è stato colpito da nessun spettatore e non riesco a capire il motivo del suo agire " e di avergli " (...) inflitto una penalità di partita in quanto ha colpito uno spettatore (...) " (AI 5, verbale d'interrogatorio 15.5.2003, p. 2)], dal secondo arbitro della partita \_\_\_\_\_ [il quale ha asserito che " alla fine del secondo tempo al suono della sirena, il giocatore del \_\_\_\_\_ PI 3 \_\_\_\_\_ che portava la maglia no. 8, ha scagliato il disco verso la panchina di riposo dell'HC \_\_\_\_\_ " e che egli " in seguito si è diretto verso la panchina degli avversari colpendo con un pugno un giocatore della \_\_\_\_\_ " (AI 5, verbale d'interrogatorio 22.5.2003, p. 1); ha poi dichiarato che " in seguito di questo fatto i giocatori di entrambe le squadre si sono azzuffati, all'altezza dell'entrata corridoio che porta negli spogliatoi ", ha aggiunto che " (...) nessun giocatore che si trovava nel ring è stato colpito dai tifosi perché era impossibile visto che esistono le protezioni in plexiglass ", che " i giocatori delle due squadre continuavano a spingersi a

vicenda ed in seguito quello con la maglia no. 10 del \_\_\_\_\_ (PI 1 \_\_\_\_\_) ha risposto alle provocazioni verbali degli spettatori. Con il bastone di hockey, ripetutamente ha colpito verso la zona dove si trovavano detti tifosi. Non ho notato se ha colpito qualcuno”, rilevando inoltre che “ (...) è stato solo il PI 1 che ha picchiato ripetutamente il bastone verso i tifosi, mentre gli altri si spintonavano a vicenda e stavano per uscire rientrando negli spogliatoi ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 22.5.2003, p. 2)], da \_\_\_\_\_, sostenitrice dell’HC \_\_\_\_\_, squadra avversaria dei denunciati [la quale ha in particolare sostenuto che “ dopo che l’arbitro aveva fischiato la chiusura del secondo tempo ho visto un giocatore della squadra del \_\_\_\_\_ scagliare il disco verso la panchina dei \_\_\_\_\_ ”, che “ questo fatto è stata la causa dell’avvenuta rissa tra i vari giocatori ”, precisando inoltre che “ (...) gli scontri si sono verificati fuori dalla pista di ghiaccio e meglio lungo il corridoio che porta agli spogliatoi ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 1.6.2003, p. 1); ha altresì asserito che “ dopo questo fatto (...) altri giocatori, di tutte le due squadre, avevano iniziato a litigare tra di loro e a mio modo di vedere i colpi sono stati reciproci ”, che “ a questo punto il pubblico presente ha iniziato a protestare contro la rissa che si stava verificando e ho visto un certo IS 1 \_\_\_\_\_ avvicinarsi verso il corridoio ”, rilevando contestualmente di aver “ (...) avuto modo di vedere il giocatore avversario che utilizzando il bastone colpiva IS 1 ” e di non aver visto se altre persone del pubblico sono state colpite (AI 5, verbale d’interrogatorio 1.6.2003, p. 2); ha infine concluso che nella lite sarebbero stati “ (...) coinvolti giocatori di entrambe le squadre (colpi da entrambe le parti) e che un giocatore della squadra del \_\_\_\_\_ ” ha “ (...) colpito uno spettatore ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 1.6.2003, p. 2)] e infine da \_\_\_\_\_, marcatrice ufficiale [la quale ha asserito di aver “ (...) notato un giovane che si sporgeva dalla tribuna e colpiva con pugni il casco del giocatore sig. PI 1 \_\_\_\_\_ ”, che “ (...) ha avuto una reazione alzando il suo bastone colpendo almeno due volte verso i tifosi del \_\_\_\_\_ che l’hanno disturbato ”, di aver “ (...) visto che è stata una reazione perché era stato colpito ” e di non ricordarsi “ (...) di aver visto altri giocatori con i bastoni alti (...) ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.6.2003, p. 1 e 2)]. Giova inoltre rilevare che \_\_\_\_\_, giocatore dell’HC \_\_\_\_\_ e quindi della squadra avversaria, in relazione alla rissa avvenuta tra i giocatori ha dichiarato che “ (...) al termine del secondo periodo di gioco, un giocatore del \_\_\_\_\_ e meglio il numero 8 PI 3 \_\_\_\_\_ ha scagliato il disco contro la panchina ospite ossia la nostra ”, che “ dopo questo fatto lo stesso giocatore si è avvicinato alla nostra panchina e dopo aver proferito alcune parole e meglio: qualcuno ha qualcosa da dire! mi ha colpito all’altezza del torace, dandomi una spinta all’indietro ” e che “ a questo punto vi è stata la reazione dei miei compagni di gioco ed il verificarsi di una rissa tra i vari giocatori ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 9.6.2003, p. 1). Ha inoltre affermato che “ dopo l’avvenuta rissa, confermo che i colpi sono stati inflitti da ambedue le parti ”, di aver “ (...) potuto vedere il numero 10 del \_\_\_\_\_ (PI 1 \_\_\_\_\_) che con il suo bastone stava dando dei colpi verso gli spettatori presenti sopra all’uscita degli spogliatoi ”, di non aver visto altri giocatori colpire gli spettatori, di non aver notato altri giocatori vicino a \_\_\_\_\_ PI 1 e di aver “ (...) visto solamente il numero 10 agitare il suo bastone verso la tribuna ” (AI 5, verbale d’interrogatorio 9.6.2003, p. 2).

### **E. 2.3**

Ne discende che, l’ipotesi di reato di aggressione non è applicabile al caso di specie, ritenuto che da queste deposizioni risulta che l’istante sarebbe stato colpito da una sola persona, ossia da \_\_\_\_\_ PI 1, e non da più persone. L’istante del resto non contesta il

fatto che “ (...) il responsabile diretto delle lesioni subite dall’istante e dalla signora \_\_\_\_\_ sia il signor PI 1 (...) ” (cfr. istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 4). In assenza dell’esistenza di due aggressori come previsto dall’art. 134 CP, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti del reato ipotizzato. Di conseguenza la questione non merita ulteriori approfondimenti.

### **E. 3**

Occorre altresì rilevare che l’istante non ha indicato seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dei denunciati e non si è confrontato sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Egli non ha inoltre sostenuto e del resto nemmeno comprovato di essere stato aggredito anche da \_\_\_\_\_ PI 2 e da \_\_\_\_\_ PI 3. Infine, la sua richiesta di procedere all’apertura di un procedimento penale a carico dei denunciati “ (...) per ogni altro titolo di reato applicabile alla fattispecie ” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 5), non può essere accolta, ritenuto che la stessa non è stata oggetto d’inchiesta e quindi di decisione da parte del procuratore pubblico e che questa Camera, quale autorità di ricorso (art. 284 CPP), non può esprimersi in merito e ritenuto inoltre che l’istante ha omesso di qualificare giuridicamente questi reati. Considerato l’esito della presente decisione, la questione della ricevibilità del gravame può comunque restare indecisa.

### **E. 4**

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell’istanza, è inoltre superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall’indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (decisione TF 6P.139/2004 del 28.10.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP), come nella fattispecie. La questione merita tuttavia alcune precisazioni. L’istante ritiene che le informazioni preliminari assunte dalla polizia giudiziaria sarebbero lacunose, imprecise e non chiare, “ (...) pressoché esclusivamente volte ad accertare il responsabile delle lesioni inflitte al signor IS 1 e, in misura minore, alla signora \_\_\_\_\_ ”, che gli interrogatori sarebbero stati focalizzati sull’atteggiamento assunto da \_\_\_\_\_ PI 1, non avendo la polizia “ (...) indagato oltre ”, ritenendo che in tal modo sarebbe “ (...) venuta a mancare la puntuale verifica della presenza o meno degli elementi costitutivi del reato di aggressione ” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 2). Asserisce inoltre che “ (...), essendo pacifiche le lesioni, stabilire che il loro responsabile diretto fosse il signor PI 1 o il Signor X era per i denunciati di secondaria importanza: la denuncia mirava invece a reprimere e punire il gratuito, aggressivo, violento ed unilaterale atteggiamento messo in atto da alcuni giocatori dell’HC \_\_\_\_\_ (tra i quali, secondo i denunciati, bisogna annoverare i signori PI 1, PI 2 e PI 3), pericolosamente incapaci di controllare le loro emozioni e reazioni ” (istanza di promozione dell’accusa 7/8.8.2003, p. 3). Dagli atti risulta che, contrariamente a quanto asserisce l’istante, le informazioni preliminari assunte dalla polizia competente appaiono esaustive, avendo sentito i denunciati \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ IS 1, diversi giocatori dell’una e

dell'altra squadra e numerosi altri testi, le cui deposizioni hanno permesso di giungere alla conclusione che il qui istante - come pure \_\_\_\_\_, che però non ha presentato un'istanza di promozione dell'accusa nei confronti dei denunciati - sarebbe stato colpito con il bastone esclusivamente da \_\_\_\_\_ PI 1. Per il che, l'audizione di ulteriori testi appare superflua e verosimilmente non porterebbe ad una diversa conclusione. Il sostituto procuratore pubblico ha evidentemente tenuto conto anche del comportamento assunto dagli altri giocatori dell'HC \_\_\_\_\_, così come dell'atteggiamento assunto dai giocatori della squadra avversaria ed, in assenza di altre prove concrete, ha rettamente concluso che il reato ipotizzato dall'istante non trova applicazione alla presente fattispecie, rilevando inoltre che i denunciati avrebbero dovuto presentare, se del caso, una querela invocando l'ipotesi di reato di lesioni semplici (nдр: rispettivamente di vie di fatto). Visto quanto precede il decreto impugnato deve essere confermato e non sono date le condizioni di applicazione dell'art. 186 cpv. 4 CPP.

#### **E. 5**

L'istanza, per quanto ricevibile, è pertanto integralmente respinta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, secondo la soccombenza. Non vengono riconosciute ripetibili a \_\_\_\_\_ PI 3 (cfr. osservazioni 21/22.8.2003, p. 2), non avendo fatto capo ad un patrocinatore. Per questi motivi, richiamati gli art. 186 CPP, 134 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedi di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del presente giudizio (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.